

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1456-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SURIAN)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con Risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del tesoro

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

e col Ministro del commercio con l'estero

(V. Stampato Camera n. 1845)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1995

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 marzo 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo del 1994 sul caffè sostituisce il precedente testo del 1983 stipulato nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, scaduto nello scorso anno. Quest'ultimo mirava a superare le inevitabili fluttuazioni dei prezzi indotte dalla libera contrattazione internazionale, assicurando un livello di equilibrio di essi: lo strumento più importante di tale intervento era la fissazione di contingenti alle esportazioni, volti soprattutto a impedire che massicce vendite da parte unilaterale potessero determinare un crollo dei prezzi. Ciò si è puntualmente verificato con il prevalere di interessi particolari e i Paesi produttori hanno reagito organizzandosi in una propria associazione la quale ha imposto riduzioni alle esportazioni fino al 20 per cento. Gli Stati Uniti sono allora usciti dall'Accordo del 1983 mentre l'Unione Europea ha preferito restar parte del nuovo Accordo onde impedire la formazione di un'intesa globale tra i soli produttori, che avrebbe potuto assumere i contorni di un vero e proprio cartello, con evidenti ripercussioni negative per i Paesi consumatori. Peraltro, questo nuovo Accordo è, dal punto di vista della UE, uno dei cosiddetti «accordi misti», prevedendo la partecipazione congiunta dell'Unione e degli Stati

membri tanto ai negoziati quanto alla firma.

L'Accordo del 1994 ha per scopo il perseguimento di una maggiore cooperazione internazionale nel settore, la realizzazione di un equilibrio tra domanda ed offerta, la promozione di rilevazioni statistiche in funzione di una maggior trasparenza del mercato e la predisposizione di contatti diplomatici in vista un nuovo accordo internazionale.

Come già nel 1983, l'Accordo si avvale della Organizzazione internazionale del caffè (ICO), con sede a Londra, e in ciò risiede l'aumento dell'onere a carico del bilancio dello Stato per il contributo dell'Italia a tale organismo.

Poichè il meccanismo per l'entrata in vigore previsto dallo stesso testo è lungo e complesso, è stata fissata la data dell'ottobre 1994 come termine di partenza per un'entrata in vigore di fatto fra i Paesi che abbiano già provveduto a ratificare l'Accordo: per rientrare al più presto in questa ipotesi si raccomanda all'Assemblea la rapida approvazione del presente disegno di legge.

SURIAN, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: **PODESTA**)

4 aprile 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 1994 sul caffè, adottato a Londra dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè con Risoluzione ICC n. 366 del 30 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 67 milioni per l'anno 1995 ed in lire 47 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.